

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA **13/03/2017** ORE **20.30**

DELIBERAZIONE N. **9**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

Consiglieri presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica.

E' assente il Consigliere : Luca Ferrè.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno : Vito Spirito.

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 2 al n. 8, come meglio specificato nel precedente verbale n. 7 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/12/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) ANNO 2014;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si deve tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di

cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO Comunale n. 14 del 2/5/2016 “**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**”;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO Comunale n. 8 del 13/03/2017 “Determinazione aliquote IMU anno 2017”;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

VISTO che per l'anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI, poteva essere superato il limite stabilito per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano state finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22\12\2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201\2011;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica e strade	€ 394.000,00
Ambiente e verde pubblico	€ 49.000,00
Cimitero	€ 71.885,00
Polizia municipale	€ 437.180,00
Servizi socio-assistenziali	€ 1.980.053,00
<i>TOTALE</i>	€ 2.932.118,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO opportuno richiamare le scadenze di pagamento:

TASI	Acconto	16/6/2017
	Saldo	16/12/2017

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 – D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le detrazioni in relazione al **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)** con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esente per Legge
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille ESENZIONE
Aliquota per i fabbricati di Cat. D (con esclusione FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE)	1,8 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille ESENZIONE

- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 5,80 per cento.

- 3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Alberto R. Manzalini – Alessandro Ruggeri – Matteo Matteucci – Christian M. Fornara – Angelo Arsillo) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\2000